Legge regionale 19 novembre 2020, n. 24

Norme per l'utilizzo dei farmaci nelle strutture pubbliche e private.

(BURC n. 109 del 19 novembre 2020)

(La Corte costituzionale, con sentenza 25 novembre 2021- 18 gennaio 2022, n. 6 - pubblicata nella <u>Gazz. Uff. n. 3 del 19 gennaio 2022</u>, prima serie speciale - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, 3, comma 2, e 4 della presente legge.)

Art. 11

(Presenza della figura professionale del farmacista nelle strutture pubbliche e private)

- 1. Negli istituti di ricovero, di riabilitazione, nelle residenze sanitarie assistite (RSA), negli Hospice, nelle residenze socio sanitarie assistite (RSSA), presso i servizi per le tossicodipendenze (SERT), negli ospizi, nelle case protette e comunità terapeutiche, case di cura private e in tutte le altre strutture pubbliche e private ove sono utilizzati farmaci, l'approvvigionamento, la conservazione, l'allestimento e la distribuzione degli stessi deve avvenire sotto la responsabilità di personale farmacista opportunatamente inquadrato nell'organigramma secondo le dimensioni della struttura.
- 2. L'esercizio della professione di farmacista presso le strutture di cui al comma 1 è consentito a coloro che abbiano conseguito il titolo di abilitazione all'esercizio professionale e siano iscritti al relativo ordine professionale, nel rispetto delle normative vigenti in materia. 7

Art. 2

(Dispensazione e fornitura farmaci)

- 1. La dispensazione e la fornitura di qualunque medicinale sono prerogativa esclusiva del farmacista che deve operare in piena autonomia e coscienza professionale, conformemente ai principi etici e tenendo presente i diritti del malato e il rispetto della vita.
- 2. Il farmacista, come unico esperto del farmaco ed educatore sanitario, collabora con le altre figure sanitarie nel rispetto delle competenze definite dalla legge e dal contratto.

Art. 3

(Compiti del farmacista)

- 1. Il farmacista concorre ad ottimizzare le risorse della struttura attraverso la scelta nell'acquisto dei farmaci e dispositivi medici e coopera per garantire il benessere e la cura del paziente.
- 2. A tal fine, il farmacista si occupa di:
 - a) gestire i farmaci nella struttura;
 - b) ordinare i medicinali e tutto il materiale sanitario, dispositivi medici, medicazioni e dispositivi nutrizionali;
 - c) coordinare i rapporti con i fornitori;
 - d) prendere visione e fare consulenza della terapia farmacologica da adottare sul paziente;

¹ La Corte costituzionale, con sentenza 18 gennaio 2022, n. 6, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

- e) affiancare i medici nel redigere ed integrare la terapia farmacologica nonché controllare l'aderenza terapeutica;
- f) verificare l'interazione tra farmaco-farmaco, farmaco-cibo, farmaco-disturbi comportamentali;
- g) dispensare terapia farmacologica decisa dal medico e consegnare la stessa agli infermieri per la somministrazione. 7²

Art. 4³

(Criteri di assunzione presso le strutture)

- 1. Presso le strutture di cui all'articolo 1 è obbligatorio garantire la presenza del farmacista abilitato, nel rispetto dei sequenti criteri:
 - a) un farmacista per ogni sessanta posti letto;
 - b) due o più farmacisti da garantire proporzionalmente nelle strutture che hanno più di sessanta posti letto;
 - c) un farmacista nelle strutture con ricezione inferiore. In questo caso, le stesse strutture possono avvalersi di personale utilizzato presso altri organismi, ricorrendo alla tipologia contrattuale part- time.

Art. 5

(Norma transitoria)

- 1. Le disposizioni di cui alla <u>legge regionale 18 luglio 2008, n. 24</u> (Norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) e il relativo regolamento di attuazione sono modificati dopo l'entrata in vigore della presente legge.
- 2. L'ottemperanza alla presente legge viene riconosciuta quale requisito per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie e socio sanitarie.
- 3. Le strutture di cui all'articolo 1 devono adeguarsi alle presenti disposizioni entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della legge.

Art. 6

(Clausola d'invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

² La Corte costituzionale, con sentenza 18 gennaio 2022, n. 6, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

³ La Corte costituzionale, con sentenza 18 gennaio 2022, n. 6, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.